

## CHIARIMENTI

(Aggiornato al 21 luglio 2015)

### DOMANDA 1

Nell' "ALLEGATO 1 - SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE", al punto n.13, si richiede di indicare la Fascia di classificazione. A nostro avviso, tale classificazione per fasce relative al volume d'affari si riferisce esclusivamente alle Imprese di Pulizia, regolarmente iscritte al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, che vogliono essere ammesse a partecipare agli appalti pubblici. Si richiede conferma della nostra corretta interpretazione e, quindi, della impossibilità di indicazione della Fascia di Classificazione per una Azienda che può essere ammessa a partecipare alla procedura in oggetto (che non può appartenere alle Imprese di Pulizia).

### RISPOSTA 1

L'allegato 1 "SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE", riporta lo schema di dichiarazioni utilizzato dall'Agenzia, in cui al punto 13 viene richiesta l'iscrizione al registro delle imprese ed altre informazioni. Per la procedura di gara de quo, per il campo "Fascia di Classificazione" non è richiesta la compilazione di tale campo.

### DOMANDA 2

Nello Schema di Convenzione, all'articolo 9 punto "e" si dice che il Fornitore è obbligato a "predisporre e trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di fornitura, il documento Allegato 6 Dati di sintesi pena l'applicazione delle penali." Si ritiene che tale previsione sia in contrasto con quanto riportato all'Art. 13 del Capitolato Tecnico dove si dice che "Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente il documento Allegato 7 Dati di sintesi, su base annuale, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2016 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2017, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione. (omissis)". Si richiede di

precisare quale sia l'allegato corretto da considerare (si presume Allegato 7) e quale sia la tempistica entro la quale tale allegato debba essere prodotto.

## **RISPOSTA 2**

L'Allegato corretto è l'Allegato 7 e la tempistica è quella riportata all'articolo 13 della Convenzione.

## **DOMANDA 3**

Nello Schema di Convenzione, all'articolo 12, si dice che il termine dell'Ordinativo di fornitura è il 30 settembre 2016, in contrasto con quanto riportato sia nel Capitolato Tecnico all'articolo 3, sia nel Disciplinare di Gara all'Articolo 2 lettera ?, in cui il termine degli Ordinativi di Fornitura è stabilito nel 31 dicembre 2016. Si chiede di precisare quale sia la data corretta da considerare come Termine degli Ordinativi.

## **RISPOSTA 3**

La data corretta è il 31 dicembre 2016.

## **DOMANDA 4**

Si chiede cortesemente di voler fornire una stima degli oneri di pubblicazione del bando e delle spese contrattuali.

## **RISPOSTA 4**

Le spese di pubblicazione del Bando di gara saranno rese note sulla pagina informativa della gara, nel sito [www.intercent.it](http://www.intercent.it).

## **DOMANDA 5**

Nel Disciplinare di gara, al punto 9, si elenca la documentazione da presentare a cura dell'Aggiudicatario indicando il termine perentorio di 20 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione stessa, con tutte le conseguenze previste dalla Legge. La Società scrivente, con intento puramente prudenziale e cautelativo, richiede che tale termine sia raddoppiato e portato a 40 giorni solari. Tale proroga, a nostro avviso, risulterebbe necessaria poiché per la produzione della

documentazione richiesta sarà necessario interfacciarsi con numerosi uffici, pubblici e privati che, nel periodo in cui è previsto lo svolgimento della procedura di Aggiudicazione, potrebbero rispettare un periodo di ferie estive oppure avere un organico ridotto, con il rischio che sia impedito all'Aggiudicatario, di fatto, di rispettare il termine stabilito dal punto 9 del Disciplinare sopra menzionato.

## **RISPOSTA 5**

Si conferma quanto riportato al punto 9 del disciplinare di gara.

## **DOMANDA 6**

Con riferimento al seguente passaggio contenuto nel disciplinare di gara a pag. 5 di 22:

"In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, la dichiarazione è resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara."

Si Chiede:

la scrivente, con atto di fusione per incorporazione del novembre 2014, ha incorporato dal 1° dicembre 2014 altra società di vendita gas. Agli effetti contabili / amministrativi l'operazione ha però avuto valenza dal 01 gennaio 2014.

Ai fini quindi delle dichiarazioni da rendere da parte degli amministratori della società incorporata (limite: anno antecedente la data di pubblicazione del bando) si deve considerare il 1° gennaio 2014 (> 12 mesi) o il 1° dicembre 2014?

## **RISPOSTA 6**

Premesse le difficoltà di rispondere su un quesito specifico relativo all'incorporazione di altra società senza aver letto la relativa documentazione, il principio da applicarsi è comunque quello di riferirsi a tutte le attività intervenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, sia esso gennaio 2014 o dicembre 2014. Pertanto, si ritiene che le dichiarazioni inerenti i soggetti dell'azienda incorporata siano da rendersi.

## **DOMANDA 7**

L'articolo 8.4 dello Schema di Convenzione prevede che Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.

Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede la preventiva rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di compenso da parte del fornitore.

Inoltre, poiché tale disposizione sopra citata risulta generica, chiediamo a codesta Spettabile Stazione Appaltante di fornire un'elencazione delle ipotesi eventuali che potrebbero ostacolare o rendere più onerosa l'erogazione della fornitura in questione;

## **RISPOSTA 7**

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'articolo 8 punto 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, che riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dall'Agenzia.

## **DOMANDA 8**

L'articolo 15.1 dello Schema di Convenzione prevede che Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo PDC/PDR conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione.

Tenuto conto del riferimento, nella suddetta clausola, circa la possibilità di una eventuale applicazione della normativa secondaria in ordine al pagamento dei corrispettivi, si chiede conferma che i termini di pagamento saranno quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/02.

## **RISPOSTA 8**

Si conferma.

**DOMANDA 9**

L'articolo 15.5 dello Schema di convenzione prevede che Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Azienda Sanitaria, con specifiche fatture per singolo mese e singolo PDC/PDR.

Considerato che il conguaglio è un processo fisiologico mensile, chiediamo gentilmente di volerci confermare la possibilità per il fornitore di fatturare la sola competenza del mese x-1 ed effettuare i conguagli in un secondo tempo.

**RISPOSTA 9**

Si conferma quanto contenuto all'Articolo 15 comma 5 dell'Allegato Schema di Convenzione, che richiede espressamente "salvo diverso accordo con l'Azienda Sanitaria", "eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, (omissis), con specifiche fatture per singolo mese e singolo PDC-PDR".

**DOMANDA 10**

L'articolo 15.6 dello Schema di Convenzione prevede che Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2017(...)

A tal proposito, considerato che il Distributore ha per legge un quinquennio come termine massimo per procedere ad eventuali rettifiche circa i dati dei consumi reali comunicati al fornitore, quest'ultimo non può assicurare che il processo di fatturazione sia completato entro il 31/03/2017.

**RISPOSTA 10**

Si conferma quanto riportato all'articolo 15 comma 6 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli dovrà completarsi entro la data del 31 marzo 2017, *"salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore"*. •

### **DOMANDA 11**

Rispetto a quanto indicato all'articolo 15.9 dello Schema di convenzione, si chiede di precisare che il fornitore potrà esercitare tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla Delibera ARG/gas 99/11.

### **RISPOSTA 11**

La disposizione riportata all'articolo 15 comma 9 costituisce una condizione generale di contratto regolarmente utilizzata dall'Agenzia.

Rimane fermo quanto espressamente previsto al successivo comma 10, in cui si richiama la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dalla TIMG.

### **DOMANDA 12**

L'articolo 15.11 dello Schema di convenzione prevede che Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

A tal proposito, chiediamo se è possibile conoscere, già in questa fase di gara, il processo tale per cui il fornitore riscuoterà il delta non saldato al termine del contratto.

### **RISPOSTA 12**

Fermo restando il contenuto della disposizione, si evidenzia che le specifiche modalità operative competono all'amministrazione contraente

### **DOMANDA 13**

Con riferimento alle penali di cui all'articolo 18 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler cortesemente esplicitare cosa si intenda per esecuzione della fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di gara. L'irrogazione delle penali, nei limiti previsti dalla legge, deve, infatti, essere posta in essere a seguito dell'inesatto e/o ritardato adempimento, da parte del Fornitore, rispetto a specifiche ed espresse obbligazioni previste nella documentazione di gara.

### **RISPOSTA 13**

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 18 comma 6 dello Schema di Convenzione. L'Agenzia e le singole Amministrazioni hanno facoltà di applicare le penali indicate nei commi precedenti del medesimo art. 18 anche nei casi in cui le prestazioni contrattuali siano effettuate in modo solo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati.

### **DOMANDA 14**

Rispetto a quanto indicato all'articolo 18.7 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni. A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Sulla base di quanto stabilito dalla citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.

### **RISPOSTA 14**

Si conferma quanto riportato all'Articolo 18 punto 7 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Si osserva, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono, unicamente, le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

### **DOMANDA 15**

L'articolo 18, commi n. 10 e 11 dello Schema di Convenzione prevedono che Ciascuna singola Azienda Sanitaria contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della

Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si chiede di voler confermare che la sommatoria delle penali complessivamente irrogate, sia dall'Agenzia sia da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, non potrà essere superiore al limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.

#### **RISPOSTA 15**

Si conferma che, coerentemente a quanto riportato all'Articolo 18 comma 11 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione "...viste anche le penali applicate dalle amministrazioni contraenti", l'importo delle penali complessivamente applicate non può eccedere il limite del 10%.

#### **DOMANDA 16**

Rispetto a quanto indicato all'articolo 19.4 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler prevedere che qualora ricorrano i presupposti per applicazione delle penali, l'eventuale escussione della garanzia, rilasciata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 163/06, sarà preceduta da una separata richiesta di pagamento nei confronti del fornitore.

#### **RISPOSTA 16**

Si conferma quanto riportato all'Articolo 19 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

#### **DOMANDA 17**

L'articolo 22.6 dello Schema di Convenzione prevede che In caso di recesso delle Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Si chiede di modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa del fornitore in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

## **RISPOSTA 17**

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 22 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta causa, riportando a titolo indicativo e non esaustivo, fattispecie analoghe a quelle contenute nella richiesta di chiarimenti; in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte.

## **DOMANDA 18**

L'articolo 13 del Capitolato Tecnico prevede che Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente il documento Allegato 7 Dati di sintesi, su base annuale, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2016 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2017, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione

A tal proposito e come già specificato, il fornitore potrebbe dover procedere con una fatturazione successiva alla data sopra citata, nel caso in cui il Distributore locale dovesse trasmettere ulteriori nuovi dati di lettura reali oltre tale data.

## **RISPOSTA 18**

Si conferma la disposizione contenuta nell'articolo 13 del Capitolato Tecnico. Rimane ferma in ogni caso, così come previsto nella fatturazione di cui all'articolo 15 comma 6 dello Schema di Convenzione, la facoltà per il Fornitore di procedere "fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore".

## **DOMANDA 19**

Con riferimento alle penali previste all'art. 18.5 dello Schema di Convenzione, chiediamo maggiori indicazioni circa cosa si intenda per "errata o inesatta produzione della fattura" e se sia possibile avere esempi concreti di "importo fatturato non corrispondente al servizio erogato".

## **RISPOSTA 19**

Come riportato all'art. 18.5 dello Schema di Convenzione, per errata e inesatta fatturazione deve intendersi il caso in cui l'importo fatturato non corrisponde al servizio erogato.

## **DOMANDA 20**

Con riferimento all' "All.5 – Punti di prelievo (GAS)" sottoponiamo le seguenti criticità riscontrate:

- Lotto 1: non è evidenziata la tipologia d'utilizzo dei PDR (anche se per 81 su 228 è presente l'alfa) e per 50 PDR (per un totale di consumi 737.850 Smc) non è presente la cabina Re.Mi.
- Lotto 2: l'utenza della Centrale Termica del Policlinico di Modena, Largo del Pozzo n. 71 è priva della relativa tipologia di utilizzo.

## **RISPOSTA 20**

L'Agenzia non possiede ulteriori dati oltre quelli presenti dell'Allegato 5 Punti di prelievo. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico, si ribadisce come la sintesi nell'Allegato 5 Punti di prelievo costituisca una mera indicazione basata su dati storici. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Aziende Sanitarie contraenti che aderiranno alla Convenzione."

## **DOMANDA 21**

Al punto 4) dello schema di dichiarazione viene chiesto di elencare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica.

Al successivo punto 7) viene chiesto di indicare i soggetti della società incorporata cessati dalla carica nell'anno precedente.

Premesso che l'incorporazione per fusione è avvenuta nel mese di dicembre 2014, se l'amministratore della società incorporata (all'epoca presidente) è diventato il vice presidente della società incorporante è necessario indicarne i riferimenti in entrambe le tabelle?

## **RISPOSTA 21**

Le dichiarazioni inerenti i soggetti dell'azienda incorporata (presidente della società incorporata e vice presidente della società incorporante) sono da rendersi in entrambe le tabelle.